

Avv. Vittorio Guadalupi

Via Porzio pal. Fadim – Centro Direzionale. is E4 Napoli

Tel e Fax 081 562 70 74 - 338. 544 29 71-

e mail: avv_guadalupi@libero.it

Patrocinante in Cassazione

Avv. Vittorio Guadalupi
Dott. Danilo D'Anna

Alla SC di Cassazione
in Roma

I sez. penale

rif ud. 21/11/2014

proc. N° 2014-030950-00 reg gen

ric PMT/ Mandara Giuseppe

Il sottoscritto avvocato Vittorio Guadalupi dichiara di delegare

l' avv _____ a tutti gli adempimenti connessi al fascicolo in
oggetto e, nello specifico, a richiedere copia della Sentenza

Numero Sent. Sezionale:

2014-03306

Numero Racc. Generale:


2014-052998

Data Deposito:

19/12/2014

In Fede

Avv. Vittorio Guadalupi





52998 / 14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 21/11/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
- Dott. ADET TONI NOVIK
- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
- Dott. LUCIA LA POSTA

- Presidente - SENTENZA N. 3306/2014-
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 30950/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:

MANDARA GIUSEPPE N. IL 19/12/1946

avverso l'ordinanza n. 3498/2014 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
03/06/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS
che decide l'accoglimento del ricorso

Udit i difensori Avv.; RAFFAELE PELEGRINO e VITTORIO GUADALUPI
che decidono che il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata il 3.06.2014 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dall'indagato, ha annullato l'ordinanza in data 28.04.2014 con cui il GIP in sede aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Mandara Giuseppe, ritenendo che gli elementi acquisiti non integrassero i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione, contestata all'indagato, all'associazione camorristica "La Torre", mediante le condotte consistite nel finanziare stabilmente il clan, attraverso versamenti di denaro e sconto di assegni, nel garantire supporto alla latitanza del capo del sodalizio e nel mediare le richieste di tangenti rivolte agli imprenditori, nonché di aver commesso il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. mediante la ricezione di 700 milioni di lire da La Torre Tiberio investiti nel caseificio Mandara, contribuendo alla creazione di un monopolio per la distribuzione del burro in Mondragone.

Il Tribunale rilevava che il Mandara era già stato sottoposto a misura cautelare per i medesimi fatti, e poi prosciolto dall'accusa, negli anni 1990-91, nonché da ultimo in data 11.07.2012 in forza di ordinanza che era stata annullata in sede di riesame sul presupposto della ritenuta inattendibilità del collaboratore di giustizia La Torre Augusto, principale accusatore del Mandara, provvedimento sul quale si era formato il giudicato cautelare a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso lo stesso.

Il Tribunale rilevava che il La Torre era stato ritenuto soggetto inaffidabile da una pluralità di provvedimenti giudiziari, che egli aveva reso le dichiarazioni accusatorie a distanza di otto anni dall'inizio della collaborazione e solo dopo essere stato denunciato per estorsione dall'indagato con conseguente revoca del regime di protezione, che esistevano perciò ragioni di astio del La Torre nei riguardi del Mandara, che le provalazioni del chiamante non avevano trovato riscontri e anzi erano state in molte parti smentite da altri collaboratori di giustizia; con riguardo alla dazione della somma di denaro confluita nell'azienda casearia del Mandara, il Tribunale rilevava che la madre del La Torre (Graviano Paolina) aveva parlato di una somma e di una causale diversa, pari a 400 milioni di lire costituenti lecito provento della mediazione di una vendita di terreni, mentre gli altri collaboratori si erano limitati a riferire di mere voci sull'esistenza di una società tra il Mandara e il La Torre; l'indagine contabile espletata dal consulente del pubblico ministero aveva inoltre accertato un impegno finanziario di 215 milioni di lire per l'acquisto dell'azienda, di cui solo 7 milioni pagati per contanti e il resto mediante accollo di mutuo e sconto di cambiali; l'attività di intercettazione, infine, non aveva consentito di captare alcuna conversazione da cui emergesse l'esistenza di una società tra il Mandara e il La Torre.

Il Tribunale evidenziava inoltre l'inattendibilità delle fonti d'accusa e l'assenza di riscontri con riguardo a un'estorsione che sarebbe stata commessa in danno di Marotta Nicola negli anni 1988-89 al fine di costringerlo a vendere un terreno al Mandara; rilevava l'inconferenza, rispetto all'ipotesi accusatoria, del rifugio che sarebbe stato offerto dall'indagato al latitante Piccirillo, dell'attività di sconto di assegni dallo stesso esercitata e dell'episodio relativo alla falsa testimonianza che era stata resa dal Mandara su coartazione (e non in favore) del La Torre, posto che la sentenza di merito aveva escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; dava atto della cessazione da oltre dieci anni dell'operatività del clan La Torre e delle contribuzioni estorsive del Mandara in favore dello stesso.

Il Tribunale riteneva che i nuovi elementi valorizzati dal GIP al fine di superare il giudicato cautelare non erano idonei a supportare una diversa valutazione della posizione del Mandara, in quanto:

- nessuna rivalutazione era stata operata delle dichiarazioni del La Torre, in termini di sopravvenuta attendibilità, anche con riguardo all'investimento di denaro da parte dello stesso nel caseificio dell'indagato;
- il La Torre aveva fornito una nuova versione dell'estorsione nei riguardi del Marotta, che sarebbe stata da lui personalmente commessa intimando alla persona offesa di vendere il terreno al Mandara per il prezzo dalla stessa richiesto di 20 milioni di lire, con la riserva mentale di farsi successivamente restituire il denaro, secondo modalità del tutto incongruenti allo schema tipico delle pretese estorsive;
- le dichiarazioni di Siciliano Michele, che aveva riferito di aver accompagnato il La Torre dal Marotta in occasione della condotta estorsiva, avevano descritto una dinamica diversa da quella raccontata dalla vittima, collocando la sparatoria intimidatoria, nella quale il Marotta era rimasto ferito, prima e non dopo la vendita del terreno, contraddicendo la versione del La Torre e modificando il proprio narrato solo a seguito della contestazione di quanto dichiarato da quest'ultimo, al fine di allinearne i contenuti;
- i familiari del Marotta avevano confermato le loro precedenti dichiarazioni, escludendo la ricezione di minacce prima della vendita del terreno e negando il contatto diretto del loro congiunto col La Torre, da questi invece affermato nelle sue nuove dichiarazioni;
- Russo Michele, conduttore del fondo oggetto di compravendita, aveva escluso di aver accompagnato il Marotta dal Mandara, confermando la sua versione anche in sede di confronto col Marotta;
- la conversazione intercettata il 6.11.2011 e la richiesta di 10.000 euro formulata in un manoscritto dal La Torre al Mandara dimostravano solo

l'esistenza di richieste di denaro rivolte dal primo al secondo.

Anche l'assoluzione del La Torre dall'accusa di estorsione in danno del Mandara e l'ipotizzata ricorrenza di dichiarazioni rese da quest'ultimo sulla scomparsa dell'assessore Nugnes funzionali a depistare le indagini in corso sul clan La Torre mediante l'indicazione di un'ipotesi alternativa a quella della matrice mafiosa, rivelatasi successivamente infondata, non erano ritenute idonee dal Tribunale a modificare il giudizio complessivo sulla ritenuta natura di imprenditore vittima di intimidazione mafiosa del Mandara, e non già di imprenditore colluso, a carico del quale non era comunque ravvisabile alcuna esigenza cautelare.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo i vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento, e di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 del codice di rito. Il ricorrente riporta nel ricorso gli elementi complessivamente acquisiti nel corso delle indagini a carico del Mandara, comprensivi sia di quelli già valutati dalla precedente ordinanza emessa il 20.07.2012 dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, sia di quelli acquisiti in epoca successiva, deducendo l'idoneità della relativa valutazione congiunta a supportare la sussistenza del requisito di cui all'art. 273 cod.proc.pen.; valorizza in particolare le dichiarazioni di Marotta Nicola e dei suoi familiari in ordine alla riconducibilità all'intervento estorsivo del La Torre e degli esponenti del suo clan della costrizione a vendere il terreno di proprietà dello stesso Marotta al Mandara, in funzione di consentire l'ampliamento del caseificio di quest'ultimo; valorizza altresì il depistaggio posto in essere dall'indagato in relazione alla scomparsa di Nugnes Antonio, vittima di c.d. lupara bianca, in funzione di deviare l'attenzione degli inquirenti dalla responsabilità del La Torre nell'omicidio, di cui il Mandara era consapevole.

Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente valorizza le condotte ritorsive poste in essere dal Mandara mediante il licenziamento dei familiari di Falace Carmine, allo scopo di condizionarne i comportamenti dichiarativi, nonché la condotta intimidatoria nei riguardi di Nugnes Daniela, in viste delle future dichiarazioni della stessa circa la scomparsa del padre; e rileva come la intervenuta scarcerazione del La Torre ingenerasse il concreto pericolo che l'investitore mafioso potesse rivendicare la sua quota di partecipazione nell'impresa del Mandara, ingerendosi nella relativa attività e rendendo attuale il pericolo di inquinamento economico rappresentato dalla presenza di interessi camorristici nell'operatività dell'impresa stessa.

3. Con memoria depositata il 7.11.2014 il difensore dell'indagato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure di fatto costituenti la mera riproposizione di argomenti già valutati e ritenuti inidonei a

supportare l'emissione della misura cautelare, anche con riguardo alla inesistenza delle esigenze di cui all'art. 274 del codice di rito, dalla precedente ordinanza del Tribunale che aveva annullato la misura coercitiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Il pubblico ministero ricorrente si limita a riportare, nell'atto d'impugnazione, una serie corposa di deduzioni in fatto, che in larghissima parte si esauriscono nella pedissequa trascrizione delle risultanze delle indagini che sono state svolte nel corso degli anni nei confronti del Mandara, il cui compendio è già stato ritenuto inidoneo e insufficiente a integrare un grave quadro indiziario a carico dell'indagato dall'ordinanza emessa il 30.07.2012 dal Tribunale del riesame di Napoli con decisione sulla quale si è formato il giudicato cautelare a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero, con sentenza n. 21363 del 13.02.2013 di questa Corte.

Né il ricorso, argomentato essenzialmente in punto di fatto aggiungendo il richiamo di alcune ulteriori risultanze d'indagine ai precedenti elementi già valutati, si confronta con le puntuali ed esaustive motivazioni in forza delle quali il provvedimento impugnato ha escluso che tali nuove acquisizioni, in parte costituite dalla rinnovata audizione delle medesime fonti informative rappresentate dal chiamante in correità La Torre Augusto e dalle persone offese del nucleo familiare Marotta su fatti e circostanze già indagate in passato, siano in grado di modificare il giudizio in base al quale il Tribunale ha individuato nel Mandara non già un imprenditore colluso con l'organizzazione camorristica, che intratteneva rapporti di natura sinallagmatica col sodalizio capeggiato dal La Torre, ma un imprenditore vittima di intimidazione mafiosa, necessitato a soggiacere alle imposizioni del La Torre e del suo clan ed estraneo perciò al reato associativo.

In particolare, risulta del tutto insuperata la motivazione con cui l'ordinanza gravata ha ribadito il giudizio di assoluta inaffidabilità della fonte principale di accusa nei confronti del Mandara, rappresentata dalle dichiarazioni del La Torre, che ha chiamato in correità l'indagato solo a distanza di otto anni dall'inizio della collaborazione intrapresa con gli inquirenti e soltanto dopo la denuncia per estorsione presentata nei suoi confronti dallo stesso Mandara, che aveva comportato la revoca del regime di protezione al quale il collaborante era sottoposto, così da indurre legittimamente a dubitare della genuinità della (tardiva) propalazione accusatoria e a ritenerne la natura meramente ritorsiva; inaffidabilità che risulta accentuata dalla prospettazione per la prima volta - da parte del La Torre - di una nuova (ed ennesima) versione delle modalità in cui si sarebbe concretizzata l'estorsione commessa in danno di Marotta Nicola

(risalente agli anni 1988-89) per costringerlo a vendere al Mandara un terreno di sua proprietà funzionale all'ampliamento del caseificio alla cui gestione il La Torre sarebbe stato (in tesi accusatoria) cointeressato, e che il Tribunale ha ritenuto, con giudizio munito di propria coerenza e congruenza logica, intrinsecamente contraddittoria rispetto al consueto modus operandi delle organizzazioni camorristiche, certamente non aduse a farsi imporre il prezzo di vendita dal soggetto estorto, esigendone (solo) a posteriori la retrocessione invece di coartare fin dall'origine la volontà dell'alienante a sottostare a condizioni di vendita che non avrebbe liberamente accettato.

Sul punto, deve ribadirsi che la valutazione relativa alla sussistenza o meno di un idoneo apparato indiziario in grado di supportare l'emissione di una misura cautelare personale è riservata in via esclusiva al giudice di merito, mentre alla Corte di legittimità spetta soltanto il compito di verificare che il relativo apprezzamento non sia inficiato da errori di diritto o da manifeste illogicità o incongruenze della motivazione: di tal che l'esistenza, positivamente verificata nel caso di specie, di una coerente motivazione, conforme ai canoni della logica e ai principi di diritto in tema di valutazione della prova e di validazione della relativa gravità indiziaria, frutto di una compiuta disamina di tutti gli elementi di (pretesa) novità adottati dalla pubblica accusa a carico dell'indagato, rende incensurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il Tribunale ha escluso la ricorrenza del requisito di cui all'art. 273 comma 1 cod.proc.pen. (Sez. 6 n. 11194 dell'8/03/2012, Rv. 252178; Sez. 5 n. 46124 dell'8/10/2008, Rv. 241997).


La doglianza del ricorrente si risolve, in definitiva, in un'inammissibile richiesta di rivalutazione dello spessore indiziario degli elementi acquisiti, di cui sollecita un rinnovato apprezzamento nel merito, che non può trovare ingresso in questa sede: la natura assorbente del relativo profilo di inammissibilità del ricorso preclude l'esame della questione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, peraltro motivatamente escluse dall'ordinanza impugnata richiamando il precedente giudicato sulla risalenza ultradecennale della cessazione dell'operatività del clan La Torre.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 21/11/2014

Il Consigliere estensore
Enrico Giuseppe Sandrini



Il Presidente

Maria Cristina Stotto

